

Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della Dimensione Nordica, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico

(2001/C 240 E/35)

COM(2001) 297 def. — 2001/0121(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Dimensione Nordica è stata introdotta dal Consiglio di Helsinki del 10-11 dicembre 1999, in occasione del quale la Commissione è stata invitata a predisporre un Piano d'azione per la Dimensione Nordica. Il Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000 ha adottato il Piano d'azione nelle politiche esterne e transfrontaliere dell'UE per il periodo 2000-2003. La Dimensione Nordica copre la regione geografica delimitata dall'Islanda, a Ovest, fino alla Russia nordoccidentale, e dai Mari di Norvegia, di Barents e di Kara, a Nord, fino alla costa meridionale del Mar Baltico.
- (2) La Dimensione Nordica intende affrontare i particolari problemi attinenti allo sviluppo regionale nell'Europa settentrionale. Tali problemi sono dovuti tra l'altro a rigide condizioni climatiche, distanze enormi, disparità particolarmente marcate tra i livelli di vita, problemi ambientali inclusi quelli relativi ai rifiuti nucleari e alla gestione delle acque reflue, nonché insufficienti infrastrutture nel settore dei trasporti e nei punti di attraversamento delle frontiere. Il programma mira ad intensificare la cooperazione transfrontaliera tra l'UE ed i paesi e le regioni limitrofi dell'Europa settentrionale.
- (3) La situazione ambientale della Russia nordoccidentale permane molto difficile. Esiste una pesante eredità di degrado ambientale, che è difficile da gestire finanziariamente sia dall'attuale governo russo sia attraverso le tariffe pagate dagli utenti delle strutture, in considerazione del livello tuttora piuttosto modesto del potere d'acquisto della popolazione. Di conseguenza, pericolosi punti critici per l'ambiente che originano nella Russia nordoccidentale ma hanno ripercussioni oltre frontiera non sono ancora stati affrontati. Le acque reflue di 3,5 milioni di persone che vivono nella zona di San Pietroburgo sono tuttora scaricate nel mar Baltico senza subire alcun trattamento, ed una situazione analoga si registra nei pressi di Kalinin-

grad. Alcune enormi discariche di rifiuti tossici stanno minacciando le acque sotterranee.

- (4) L'Unione europea già sostiene progetti ambientali nella Russia nordoccidentale per il tramite di TACIS. L'urgente necessità di rafforzare la protezione ambientale nella regione per prevenire ulteriori danni transfrontalieri giustifica il potenziamento da parte della Comunità del sostegno finanziario tramite limitati prestiti della BEI. Il coinvolgimento della BEI intensificherà l'impatto delle azioni comunitarie, non solo moltiplicando i fondi disponibili, ma anche grazie al coinvolgimento professionale del personale della BEI. Il sostegno comunitario sarà esteso in una forma che tenga conto della capacità dei progetti di generare flussi di cassa e che sia rimborsabile.
- (5) Su iniziativa della presidenza, il Consiglio Ecofin del 12 marzo 2001 ha esaminato una serie di criteri per una limitata azione speciale della BEI destinata a progetti ambientali nella Russia nordoccidentale, soprattutto nelle regioni di San Pietroburgo e Kaliningrad. È stato sottolineato che: a) i progetti devono essere valutati dalla BEI ed il consiglio dei governatori deve autorizzare i prestiti caso per caso; non si tratta quindi di un mandato generale di prestiti a favore della Russia; b) i progetti devono presentare una forte finalità ambientale e rivestire significativo interesse per l'UE; c) la BEI deve cooperare e cofinanziare con altre IFI al fine di garantire una ragionevole ripartizione del rischio ed un adeguato rispetto delle condizioni di realizzazione dei progetti; d) il volume complessivo dei prestiti è soggetto ad un massimale indicativo di 100 milioni di euro; e) la Russia deve onorare i suoi obblighi finanziari internazionali, compresi quelli verso il Club di Parigi.
- (6) Il Consiglio europeo riunito a Stoccolma il 23-24 marzo 2001 ha concluso «che l'Unione dovrebbe aprire un prestito della BEI per progetti ambientali selezionati [Russia], in base ai criteri specifici stabiliti dal Consiglio».
- (7) È pertanto opportuno accordare una garanzia alla BEI affinché possa sottoscrivere operazioni speciali di prestito destinate a selezionati progetti ambientali nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico, in particolare nelle aree di San Pietroburgo e di Kaliningrad. La garanzia per questa azione speciale ha natura eccezionale e non deve essere considerata un precedente ai fini di future azioni. La BEI ha espresso la sua capacità e volontà di concedere prestiti a carico delle proprie risorse nella Russia nordoccidentale, in conformità con il suo Statuto.

- (8) La garanzia accordata dalla Comunità a fronte della presente azione avrà un massimale di 100 milioni di euro. Per ottimizzare l'impatto di questa azione relativamente modesta, essa è incentrata su progetti realizzati nelle regioni della Russia che si affacciano sul mar Baltico.
- (9) Il «Partenariato ambientale della Dimensione Nordica» (NDEP) costituirà il quadro nel quale saranno determinate le priorità e vedrà partecipare la Commissione, i donatori bilaterali e multilaterali, le IFI ed i paesi in transizione interessati.
- (10) La decisione del Consiglio 2000/24/CE ⁽¹⁾ accorda alla BEI una garanzia globale della Comunità del 65 % in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).
- (11) Il 2 dicembre 1996, il Consiglio ha approvato le conclusioni sui nuovi accordi di garanzia per i prestiti BEI ai paesi terzi, secondo le quali viene approvato l'approccio che consiste nell'accordare una garanzia globale, senza distinzione tra regioni e progetti, e viene accettato un programma di ripartizione del rischio. Secondo tale programma di ripartizione del rischio la BEI deve assicurare con adeguate garanzie non statali di terzi il rischio commerciale, mentre la garanzia di bilancio copre soltanto il rischio politico.
- (12) La garanzia globale a copertura del mandato generale della BEI per prestiti esterni stabilita con decisione 2000/24/CE trova anche applicazione all'azione speciale di prestito della BEI in Russia nell'ambito della Dimensione Nordica. I crediti aperti in forza della presente decisione godono della garanzia globale come disciplinato dalla decisione 2000/24/CE. In considerazione della natura speciale della presente azione, la BEI non è invitata ad assicurare la ripartizione del rischio con garanzie non statali.
- (13) Il fattore tempo è fondamentale nell'attuazione della presente decisione. Vi è un bisogno urgente di investimenti destinati all'ambiente nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico.
- (14) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli dell'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») una garanzia globale per i casi in cui la BEI

non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a sostegno di progetti d'investimento realizzati nell'ambito della presente azione speciale di prestito nelle regioni della Russia che si affacciano sul Mar Baltico nell'ambito della Dimensione Nordica. I progetti ammissibili devono perseguire un forte finalità ambientale e rivestire significativo interesse per l'UE.

Articolo 2

Massimale e condizioni

1. Per l'apertura di credito è fissato un massimale globale di 100 milioni di euro o un importo equivalente.
2. La garanzia della Comunità nei confronti dei crediti aperti dalla BEI in forza della presente decisione assume la forma di un'estensione della garanzia globale della Comunità del 65 % alla BEI nell'ambito del mandato generale per i prestiti esterni, disciplinato dalla decisione 2000/24/CE.
3. I progetti finanziati da prestiti che saranno assistiti dalla garanzia sono subordinati al rispetto dei seguenti criteri:
 - i progetti devono essere ammissibili ai sensi dell'articolo 1;
 - la BEI coopera e cofinanzia tali progetti con altre istituzioni finanziarie internazionali onde assicurare una ragionevole ripartizione del rischio e un adeguato rispetto delle condizioni di realizzazione dei progetti.
4. La BEI presenterà progetti per approvazione soltanto se riterrà che la Russia potrà onorare i suoi obblighi finanziari, compresi quelli verso il Club di Parigi.
5. Il consiglio dei governatori della BEI, a norma dell'articolo 18 dello Statuto della Banca, approva caso per caso ciascun prestito che sarà coperto da garanzia della Comunità.
6. Ai fini della presente decisione, non si applica l'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 2000/24/CE.

Articolo 3

Relazioni

In ottemperanza dell'obbligo di presentare relazioni previsto nella decisione 2000/24/CE del Consiglio, ogni anno la Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate a norma della presente decisione, fornendo nel contempo una valutazione dell'attuazione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali coinvolte nei progetti. Nelle informazioni che trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio la Commissione includerà una valutazione del contributo che i prestiti previsti nella presente decisione apportano al conseguimento degli obiettivi della Comunità nell'ambito della Dimensione Nordica.

Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmetterà alla Commissione le necessarie informazioni.

⁽¹⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24.

*Articolo 4***Durata**

La garanzia in oggetto riguarda i prestiti firmati nel triennio decorrente dalla data di adozione della presente decisione. Se allo scadere dei tre anni i prestiti firmati dalla BEI non avranno raggiunto il massimale globale di cui all'articolo 2, il periodo sarà prorogato automaticamente di un semestre.

*Articolo 5***Disposizioni finali**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
 2. La BEI e la Commissione stabiliscono le modalità inerenti alla concessione della garanzia.
-